

AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI RAVENNA

Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 - 48100 Ravenna

Tel. 0544/215026 Fax 0544/211728

agenziaambito@mail.provincia.ra.it

www.racine.ra.it/agenziaambito

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE DI RAVENNA**

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA
N. 5 DEL 16/12/2005

Modificata con atto n. 5 del 16/04/2008

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ARTICOLO 1 OGGETTO.....	1
ARTICOLO 2 COMPETENZE DELL'AGENZIA.....	2
ARTICOLO 3 ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A MEZZO DI SOCIETÀ OPERATIVE TERRITORIALI.....	3
ARTICOLO 4 DURATA.....	3
ARTICOLO 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE.....	3
ARTICOLO 6 PIANO DI AMBITO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	4
ARTICOLO 7 TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	5
ARTICOLO 8 DOTAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	8
ARTICOLO 9 SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.....	9
ARTICOLO 10 REVISIONE DEL PERIMETRO DEL SERVIZIO.....	9
ARTICOLO 11 ADEGUAMENTO NORMATIVO.....	10
CAPO II - TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE.....	10
ARTICOLO 12 GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	10
ARTICOLO 13 CONSEGNA DELLE DOTAZIONI DEL SERVIZIO.....	11
ARTICOLO 14 ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.....	11
ARTICOLO 15 CORRISPETTIVO A CARICO DEL GESTORE.....	12
ARTICOLO 16 EVENTUALI PASSIVITÀ PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE.....	12
ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO DI PERSONALE.....	12
ART. 18 SMALTIMENTO E RECUPERO.....	13
ART. 19 LIVELLI DI QUALITÀ, INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO....	13

ARTICOLO 20 VARIANTI	14
CAPO III - CONTROLLO.....	15
ARTICOLO 21 CONTROLLO DA PARTE DELL'AGENZIA	15
ARTICOLO 22 COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO.....	16
ARTICOLO 23 CARTA DEL SERVIZIO.....	17
ARTICOLO 24 SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	17
ARTICOLO 25 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	18
ARTICOLO 26 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE.....	18
CAPO IV - REGIME FISCALE.....	19
ARTICOLO 27 IMPOSTE, TASSE, CANONI	19
CAPO V - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE.....	19
ARTICOLO 28 DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO.....	19
ARTICOLO 29 RESTITUZIONE DEI BENI STRUMENTALI.....	20
CAPO VI - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO	20
ARTICOLO 30 CAUZIONE, SANZIONI PECUNIARIE E COPERTURE ASSICURATIVE	20
ARTICOLO 31 PENALIZZAZIONI.....	22
ARTICOLO 32 SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA	23
ARTICOLO 33 COMUNICAZIONE DI MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	23
ARTICOLO 34 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	24
ARTICOLO 35 ELEZIONE DI DOMICILIO	25
ARTICOLO 36 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	25
ARTICOLO 37 CLAUSOLA INTERPRETATIVA	25
ARTICOLO 38 ALLEGATI.....	25

L'anno duemilacinque (2005), il giorno ventisette (27) del mese di dicembre, presso la sede dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ravenna Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 Ravenna;

tra

1) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna C.F. 92048470394 con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata dal Sig. Sergio Baroni nato a Fusignano (RA) il 21/8/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 16/12/2005;

2) HERA spa - Holding Energia Risorse Ambiente C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. Bologna 04245520376 con sede in Bologna, Viale C. Berti Pichat, 2/4 (di seguito "Gestore"), legalmente rappresentato dal Sig. Claudio Galli nato a Rimini il 18/10/1950, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Divisione ambiente, in forza di Procura ad negozia a rogito del notaio Stame di Bologna Rep. 49620 del 20/12/2005;

PREMESSO

1. che il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ha disposto la riorganizzazione dei servizi concernenti il ciclo dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 23) imponendo altresì ai Comuni di organizzarne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

2.° che il medesimo art. 23 del D. Lgs. 22/97 ha altresì stabilito che i Comuni devono provvedere a tali adempimenti mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora sostituita dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

3.° che lo stesso D. Lgs. 22/97 all' art. 23 co. 5 prevede che la disciplina delle forme di cooperazione sia stabilita con legge regionale, cui compete anche l' eventuale delimitazione degli ambiti territoriali ottimali in difformità rispetto alla prescrizione di cui all' art. 23 co. 1 del medesimo Provvedimento, secondo la quale "salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province";

4. che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", successivamente modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n. 27, dalla legge regionale 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7;

5. che in applicazione della legge regionale n. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n. 7 Ravenna e la Provincia di Ravenna hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici spettanti ai Comuni, anche a tutela della collettività dei cittadini-utenti, secondo il modello giuridico della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici;

6. che ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;

7.° che ai sensi dell'art. 56 della L. R. 23 dicembre 2004, n. 27 la durata delle convenzioni previste all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 è allineata a quella del 31 dicembre 2006;

8.° che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione 31 luglio 2001, n. 1620 ha approvato i criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti;

9.° che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 28 luglio 2003, n. 1550, ha adottato i "Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione del servizio gestione rifiuti urbani";

10.° che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione 24 gennaio 2005, n. 76 ha definito la procedura di verifica e calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in applicazione del comma 1 ter, art. 18 bis della Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 25;

11.° che l'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani ha elaborato gli atti di indirizzo per l'adozione della carta del servizio pubblico;

12.° che l'Assemblea dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ravenna, al termine del processo di ricognizione delle gestioni esistenti, con deliberazione 14 marzo 2002, n. 5, poi confermata con deliberazione 15 dicembre 2003, n. 13 in relazione all'art. 29 co. 1 della L.R. 1/2003, ha individuato le gestioni esistenti che, in quanto rispondenti a prefissati parametri indicatori di efficienza, efficacia ed economicità, sono meritevoli di salvaguardia e pertanto di mantenimento per i periodi transitori previsti dalla legge, come di seguito specificato:

AMF spa di Faenza per il Comune di Faenza;

AMI spa di Imola per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo;

AREA spa di Ravenna per i Comuni di Cervia, Ravenna e Russi;

TEAM spa di Lugo per i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno;

13.° che in seguito al processo di integrazione societaria di alcune società di servizi pubblici di Bologna e della Romagna che ha dato vita alla holding HERA spa di Bologna, a decorrere dal 1° novembre 2002 la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati da AMF spa, AMI spa, AREA spa, TEAM spa con l'Agenzia di ambito;

14.° che a decorrere dall'1/1/2003 HERA spa gestisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani in tutto l'A.T.O. tramite due società operative territoriali (SOT) da essa interamente controllate e a tale scopo costituite ai sensi dell'art. 18 bis comma 5 della L.R. 25/99 e cioè HERA RAVENNA srl Unipersonale di Ravenna (Società operativa per l'area territoriale Ravenna-Lugo) ed HERA IMOLA FAENZA srl Unipersonale di Imola (Società operativa per l'area territoriale Imola-Faenza) che sono subentrate nello svolgimento delle attività tecnico-operative afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani e nelle attività correlate di carattere gestionale/amministrativo che insistevano sul territorio già servito rispettivamente da AREA spa e TEAM spa e da AMF spa ed AMI spa e conseguentemente nei rapporti attivi e passivi;

15.° che sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 16 comma 2 lettera b) della L.R. 25/99 per la prosecuzione della gestione da parte di HERA spa tramite le suddette SOT, per il periodo massimo consentito di 10 anni, decorrenti dal 20/12/2001 come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2003, n. 1550;

16.° che l'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, in conformità a quanto disposto all'art. 21 co. 2 lett. f-bis) della L.R. 25/99, nel mese di settembre del 2005, ha emesso la prima revisione del documento "Definizione del prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristica degli impianti";

17.° che con deliberazione n. 5 del 16/12/2005 allegata alla presente deliberazione sotto la lett. "A" l'Assemblea dell'Agenzia ha approvato l'assunzione delle funzioni relative ai servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 21 co. 5 del D. Lgs 22/97, in applicazione di quanto previsto all'art. 5 della L.R. 25/99 ed agli artt.

11 e 5 co. 3 della Convenzione costitutiva dell'Agenzia d'ambito sottoscritta il 24/7/2000;

18.° che il Gestore gestisce anche la fase di smaltimento dei rifiuti urbani presso impianti di sua proprietà ovvero di società controllate, applicando prezzi inferiori a quello medio regionale determinato dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani nel 2005 ridotto del 20 % e che l'Autorità, viste le motivazioni fornite dall'Agenzia, ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 18 co. 2 della L.R. 25/99 con lettera del 12/12/2005;

19.° che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono regolati da apposita convenzione;

20.° che con separate convenzioni saranno invece regolati i rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti proprietari degli asset, in conformità a quanto disposto all'art. 3.2 della deliberazione di Giunta regionale 28/7/2003, n. 1550;

21.° che con atto dell'Assemblea n. 5 del 16/12/2005 (allegato alla presente Convenzione alla lett. "A") l'Agenzia ha approvato la bozza di convenzione e relativi allegati, ivi compreso il Piano di Ambito;

22.° che, ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. d) del D.P.R. 158/99, nel Comune di Solarolo trova ancora applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs 507/93;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani in attuazione della deliberazione dell'Assemblea (allegato "A"), con cui l'Agenzia ha riconosciuto ad HERA s.p.a. il possesso dei requisiti per fruire del regime speciale relativo alla "prima attivazione del servizio" ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) della L.R. 25/99, essendo Gestore in esclusiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani in tutti i Comuni dell'ambito, per effetto delle operazioni societarie descritte in premessa, che hanno determinato il suo subentro nelle gestioni preesistenti già individuate ai sensi dell'art. 16 co. 1 lett. a) della L.R. 25/99.

Con la sottoscrizione della presente convenzione HERA spa accetta di effettuare la gestione in esclusiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani come definito dal D. Lgs. 22/97 e dalla L.R. 25/99, alle condizioni previste dalla citata deliberazione e dalla presente Convenzione, nei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale di Ravenna e segnatamente nei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

La gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

1. servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche o soggette ad uso pubblico, compresa la pulizia degli arenili in aree non concessionate;
2. servizio di raccolta (anche tramite stazioni ecologiche) e di trasporto dei rifiuti urbani come individuati dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 22/97 e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani in base ai criteri di assimilazione stabiliti nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 26 della presente convenzione;
3. operazioni di trattamento preliminare per il successivo avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di cui ai numeri "1" e "2" del presente articolo, come individuate all'art. 2 del documento "Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione e la gestione

del servizio gestione rifiuti urbani” approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione 28 luglio 2003, n. 1550.

Il Gestore è tenuto allo smaltimento e/o al recupero-riciclaggio, con proprie idonee strutture e impianti, o mediante conferimento a terzi autorizzati, nel rispetto della pianificazione Provinciale, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti.

Il Gestore si impegna ad effettuare prestazioni occasionali non programmabili su aree pubbliche o ad uso pubblico, richieste dai comuni, dall’Agenzia o da terzi autorizzati dagli stessi, applicando un Tariffario che verrà approvato dall’Agenzia con le modalità previste per l’approvazione dell’articolazione tariffaria.

I servizi oggetto della convenzione rappresentano servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Ogni riferimento fatto alla “convenzione” dovrà intendersi rivolto al presente documento ed ai relativi allegati elencati all’art. 38 che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Competenze dell’Agenzia

Le determinazioni di competenza dell’Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione vengono adottate nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. n. 25/99. L’Agenzia, in particolare, assumerà le opportune iniziative di concertazione con altre Agenzie nel caso in cui il soggetto Gestore operi in territori limitrofi di ambiti diversi, nonché di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal Gestore appartenga ad altra Regione.

Articolo 3

Attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a mezzo di Società Operative Territoriali

Il Gestore attuerà il servizio a mezzo delle seguenti Società Operative Territoriali (SOT), da esso interamente controllate:

Hera Ravenna srl Unipersonale C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. RA 02106590397 con sede in Ravenna Via Romea Nord, 180/182, che effettuerà il servizio nell'area territoriale Ravenna-Lugo che comprende i territori comunali di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cervia, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno.

Hera Imola Faenza srl Unipersonale C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. BO 02304931203 con sede in Imola (BO) Via C. Casalegno, 1, che effettuerà il servizio nell'area territoriale Imola-Faenza che comprende i territori comunali di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.

Il Gestore si impegna a garantire lo svolgimento unitario del ciclo integrato dei rifiuti urbani da parte delle Società Operative Territoriali, secondo le condizioni previste nella presente convenzione.

Ferma restando la riconducibilità della responsabilità dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione in capo al Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Hera Ravenna s.r.l. ed Hera Imola Faenza s.r.l. sottoscrivono la presente convenzione per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 bis comma 5 della L.R. 25/99 e s.m.i..

Articolo 4

Durata

La presente convenzione decorre dall'01/01/2006 e scade il 31/12/2011 ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) della L.R. 25/99.

Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio nel rispetto della presente convenzione fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 5

Obblighi e responsabilità del Gestore

Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto di convenzione, è responsabile del buon funzionamento dei servizi e dovrà osservare la

normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente Convenzione, dal Disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione sotto la lett. "B" e dagli altri allegati elencati all'art. 38.

Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani affidati al medesimo o realizzati direttamente dal Gestore. Il Gestore si impegna ad adeguare tali beni alle normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza vigenti alla data di stipula della presente convenzione, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia, gli Enti Locali ed i soggetti proprietari degli asset del servizio di gestione dei rifiuti di cui al successivo art. 8, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti e soggetti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi e con i beni strumentali all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani affidati al Gestore.

Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

Il Gestore assume l'impegno ad adoperarsi per attivare collaborazioni, alleanze ed intese con enti di ricerca e/o ditte specializzate con l'obiettivo di individuare tecnologie in grado di favorire la massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo.

Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata della convenzione, delle garanzie di carattere tecnico-operativo ed economico-finanziario in base alle quali è stato individuato. Nel caso di espletamento di una pluralità di servizi e nell'ipotesi di cui all'art. 9, il Gestore sarà comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati.

Articolo 6

Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il Gestore accetta il Programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario di cui al Piano d'ambito per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto dall'art. 17 della L.R. 25/99 e al Disciplinare tecnico. Il

Gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, livelli di servizio e tariffe.

Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:

1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Agenzia;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'assemblea dell'Agenzia.

Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano di ambito e dal Disciplinare tecnico approvati dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 16/12/2005. Il Piano di ambito sopra menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. "C" a costituirne parte integrante, ha validità sino alla scadenza della presente convenzione prevista dal precedente art. 4 e sarà revisionato assieme al Disciplinare tecnico, in funzione degli standard conseguiti e da conseguire, al termine del periodo 2006-2009 per il successivo biennio.

Il Piano d'Ambito fissa gli obiettivi di miglioramento del già alto livello di erogazione del servizio, nonché i criteri per l'omogeneizzazione dei risultati e degli standard da conseguire a livello di Ambito con gradualità nel periodo di durata della convenzione, anche in relazione al successivo affidamento del servizio previsto a partire dal 2012.

La presente convenzione potrà essere adeguata a seguito dell'eventuale revisione della tariffa prevista dal successivo art. 7.

Articolo 7

Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è applicata e riscossa dal Gestore.

Il corrispettivo del servizio è determinato dall'Agenzia applicando i criteri e le condizioni previste dal Metodo Normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 o al D.P.G.R. previsto all'art. 25 ter della L.R. 25/99 e s.m.i., sia per i Comuni sul cui territorio vige il sistema tariffario, sia per quello di Solarolo sul cui territorio, in base a quanto previsto all'art. 11 co. 1 lett. d) del D.P.R. 158/99, trova ancora applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 507/93, di seguito denominata TARSU.

Il Comune di Solarolo verserà direttamente al Gestore il corrispettivo definito nel Piano d'ambito, dedotte le spese amministrative di accertamento riscossione e contenzioso ed all'Agenzia la propria quota parte di spese di funzionamento dell'Agenzia fino alla data di applicazione della tariffa nel suo territorio.

Per i Comuni sul cui territorio si applica il sistema tariffario, i ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del Gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria, alla variazione del Piano d'Ambito e alle varianti di cui all'art. 20 della presente convenzione, ad opera dell'Agenzia.

I criteri applicativi della tariffa sono riportati nel "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" approvato dall'Agenzia ed allegato alla presente convenzione sotto la lett. "D". Per il Comune di Solarolo, fino alla data di passaggio da tassa a tariffa, si applica il *Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 66 del 22/7/94 e successivamente modificato con deliberazione n. 42 del 30/5/2001.

L'articolazione tariffaria e l'articolazione TARSU nel Comune di Solarolo del primo anno di gestione sono riportate nell'Allegato "E".

L'Agenzia comunicherà al Gestore, entro un congruo termine, se il Comune di Solarolo applicherà il sistema tariffario con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e le relative modalità di applicazione della tariffa, anche in relazione agli obiettivi di omogeneizzazione della stessa all'interno del bacino EX-AMI.

I Comuni dell'A.T.O. sono raggruppati nei bacini così denominati:

RAVENNA (comune di Ravenna),

CERVIA (comune di Cervia),

BASSA ROMAGNA (comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, S. Agata sul Santerno),

FAENZA (comune di Faenza),

EX-AMI (comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo).

Nel periodo 2006-2008 verrà attuato un programma di monitoraggio dei flussi di rifiuti al fine di definire una puntuale ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche e fra le diverse categorie, con l'obiettivo anche di

definire un'unica ed equa parametrizzazione per quelle attività aventi superfici con diverso utilizzo. Il Gestore assume a suo carico i costi relativi all'effettuazione di tale programma secondo il metodo e i criteri concordati con l'Agenzia, dopo il confronto con le rappresentanze sociali.

Nel periodo dal 1/1/2006 al 31/12/2008 le ripartizioni attualmente in uso nei singoli comuni potranno essere revisionate in funzione degli obiettivi di omogeneizzazione delle tariffe. Dal 1/1/2011 si adotterà una tariffa unica a livello di A.T.O..

Il percorso per la graduale omogeneizzazione tariffaria è il seguente:

- nel periodo 2006-2008 le tariffe dei comuni di Russi e del comprensorio lughese convergeranno ad un'unica tariffa di bacino BASSA ROMAGNA da adottarsi dal 1/1/2009;
- nel periodo 2006-2008 le tariffe dei comuni dei bacini FAENZA ed EX-AMI tendono a convergere ad un'unica tariffa;
- nel periodo 2009-2010 le tariffe convergeranno al fine di ottenere un'unica tariffa a livello di A.T.O. da adottarsi a far data dal 1/1/2011.

I coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti (parametri K del Metodo Normalizzato) dovranno essere omogeneizzati in relazione al percorso di convergenza tariffaria descritto.

Gli standard qualitativi del servizio saranno gradualmente omogeneizzati in relazione agli obiettivi di raccolta differenziata e di convergenza tariffaria descritti, anche tenendo conto delle peculiarità territoriali.

Il gettito medio per residente GMR (inteso come rapporto fra la somma di tutte le entrate tariffarie o da tassa - sia domestiche che non domestiche - al netto della scontistica per il compostaggio domestico, delle agevolazioni e riduzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.P.R. 158/99 e del recupero di evasione di un determinato anno ed il numero di residenti del medesimo anno) evolverà secondo i seguenti incrementi/decrementi percentuali (riferiti all'anno precedente):

incrementi/decrementi percentuali di GMR	GMR 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
FAENZA	95	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	0,0%	0,0%
EX-AMI	88	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,0%	0,0%
HERA IMOLA FAENZA	92	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	0,0%	0,0%

CERVIA	234	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	0,0%	0,0%
RAVENNA	130	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BASSA ROMAGNA	112	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	0,0%	0,0%
HERA RAVENNA	133	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,0%
ATO	124	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%

I valori in tabella non tengono conto dell'inflazione programmata, dei gettiti derivanti da I.V.A., addizionale ECA e addizionale provinciale; sono inclusivi dei costi di smaltimento, comprese le fasi di pretrattamento a monte della collocazione definitiva del rifiuto.

In relazione agli obiettivi conseguiti e da conseguire nel successivo biennio, al termine del periodo 2006-2009 si provvederà alla verifica dei piani finanziari e, se necessario, alla revisione tariffaria.

Articolo 8

Dotazione del Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il Gestore espleta il servizio avvalendosi degli eventuali beni di cui sia legittimo proprietario nonché di quelli di proprietà dei Comuni, dei soggetti proprietari degli asset del servizio di gestione dei rifiuti ad esso concessi in uso dall'Agenzia, con i quali verranno stipulate apposite convenzioni, che prevedono la messa a disposizione di tali beni e le relative condizioni e modalità, in conformità a quanto indicato all'art. 3.2 del documento "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" approvato con Del. G.R. 1550/2003. Tali soggetti sono:

AREA ASSET spa C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. RA 01323730398 Via Teodorico, 15 Ravenna;

TEAM spa C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. RA 01220290397 Piazza dei Martiri, 1 Lugo (RA);

CONAMI Consorzio azienda multiservizi intercomunale C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. BO 00826811200 Via Casalegno, 1 Imola (BO).

I beni strumentali all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani messi a disposizione del Gestore sono indicati in un elenco allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "F".

Entro il termine di 12 mesi dalla stipula della presente convenzione il Gestore trasmette all'Agenzia l'inventario dei beni strumentali (dotazioni patrimoniali e beni funzionali) destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

nonché la banca dati degli utenti serviti al 31/12/2005, secondo criteri e modalità indicati dall'Agenzia. Nell'inventario sarà specificato lo stato di adeguamento dei beni strumentali alle normative tecniche di settore, il quale verrà perseguito nei tempi e nei modi specificati nel Piano di ambito. L'inventario e la banca dati utenti dovranno essere mantenuti aggiornati e trasmessi all'Agenzia con modalità e periodicità stabilite dalla stessa.

Il Gestore si impegna ad attivare, con oneri a proprio carico, le procedure anche informatiche utili per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione e l'aggiornamento dell'inventario e della banca dati degli utenti del servizio. Il Comune rende disponibili gratuitamente i dati necessari, prestando opportuna collaborazione al Gestore. Il Gestore trasmette al Comune le informazioni aventi rilevanza sul periodo di applicazione del precedente regime di TARSU.

Articolo 9

Servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

In applicazione dell'art. 21 co. 5 del D. Lgs 22/97 ed al fine di perseguire le finalità di cui agli artt. 2, 3 e 4 del medesimo Decreto, il Gestore può gestire anche il servizio integrativo di raccolta separata di rifiuti speciali pericolosi presso le stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto di quanto disposto all'art. 31 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed al Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate di cui al successivo art. 26.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 10 co. 2 lett. c) del D. Lgs 22/97, le modalità di gestione di questo servizio integrativo saranno disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il Gestore e le Associazioni rappresentative delle attività produttive, previo parere dell'Agenzia.

Tale gestione non deve arrecare pregiudizio agli interessi primari della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come descritto all'art. 1.

In sede di determinazione dell'articolazione tariffaria, l'Agenzia ed il Gestore concordano la quota parte dei proventi derivanti dalle attività di cui al presente articolo da destinare al contenimento delle tariffe praticate all'utenza. In caso di mancato accordo il servizio non potrà essere effettuato.

Articolo 10

Revisione del perimetro del servizio

L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati all'art. 1.

L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/99, previo accordo con il Gestore avrà facoltà di escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1 della presente convenzione, ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma precedente e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo alle variazioni territoriali intervenute, secondo le modalità di legge.

Articolo 11

Adeguamento normativo

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei Servizi Pubblici in generale e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le Parti, il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

CAPO II - TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE

Articolo 12

Gestione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio

La gestione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani non può essere disgiunta da quella di erogazione dello stesso, pertanto i beni strumentali relativi alla gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono concessi in uso al Gestore dall'Agenzia. Resta inteso che entro il primo anno di gestione dovranno essere stipulate le convenzioni tra l'Agenzia ed i soggetti proprietari degli asset, con le quali verranno regolati gli aspetti economici e giuridici della concessione in uso dei beni, ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

Articolo 13

Consegna delle dotazioni del servizio

Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore si trova già nella disponibilità dei beni di cui all'art. 8, beni che quindi il Gestore accetta nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali gli stessi si trovano al momento della stipula della presente convenzione e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

L'Agenzia consegnerà altresì al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni affidati in concessione durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione ed a causa di esse. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo art. 34, il Gestore si obbliga a trasferire al nuovo Gestore le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, nonché i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani individuati dall'Agenzia, al valore netto contabile risultante dalle scritture contabili del Gestore.

Articolo 14

Attività delle organizzazioni di volontariato

In applicazione dell'art. 21 co. 4 del D. Lgs 22/97 ed ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, le attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati possono essere svolte da Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, in accordo con l'Agenzia e sentito il parere del Gestore per quanto di competenza.

Tali attività devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio agli interessi primari della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come descritto all'art. 1 ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto all'art. 36 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui al successivo art. 26.

Articolo 15

Corrispettivo a carico del Gestore

Il canone o corrispettivo a carico del Gestore ai sensi delle Linee guida della Regione Emilia Romagna, approvate con Delibera della G.R. n. 1550/2003 è comprensivo dei seguenti componenti:

- a) rimborso dei mutui delle Amministrazioni Comunali relativi alla realizzazione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio,
- b) canone da corrispondere ai soggetti proprietari dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- c) spese di funzionamento dell'Agenzia.

Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di aprile di ogni anno le somme indicate nell'allegato "G" - Elenco corrispettivi a carico del Gestore. Le parti convengono che il Gestore corrisponderà direttamente all'Agenzia la quota parte del corrispettivo relativa alle spese di funzionamento dell'Agenzia stessa, corrisponderà invece direttamente ai Comuni ed ai soggetti proprietari delle dotazioni patrimoniali, con le modalità che saranno indicate dall'Agenzia, la rimanente parte del corrispettivo. Fino alla data di applicazione della tariffa nel suo territorio, il Comune di Solarolo sosterrà direttamente la propria quota parte di spese di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 16

Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie

Le passività relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere comprese nella relativa tariffa, sollevando così gli Enti Locali dal pagamento dei relativi oneri.

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro Gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.

Articolo 17

Trasferimento di personale

Le parti si danno reciprocamente atto che il personale è già in servizio presso il Gestore o presso le SOT, per cui non si deve fare luogo ad alcun trasferimento di personale.

Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo art. 34, il Gestore si obbliga a consentire al trasferimento al nuovo Gestore del personale dipendente esclusivamente adibito ai servizi oggetto della convenzione.

Al trasferimento di personale si applica l'art. 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99.

Art. 18

Smaltimento e recupero

Il Gestore è obbligato a conferire le frazioni destinate a smaltimento presso gli impianti regolarmente autorizzati, nel rispetto delle previsioni del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Preso atto che il Gestore gestisce anche la fase di smaltimento dei rifiuti urbani presso impianti di sua proprietà, ovvero di società controllate, i prezzi di smaltimento sono stati concordati tra l'Agenzia ed il Gestore ai sensi dell'art. 18 co. 2 della L.R. 25/99.

Il Gestore provvederà a fornire all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti agli impianti di recupero e smaltimento ed i relativi corrispettivi riscossi.

L'Agenzia delega il Gestore a stipulare le convenzioni previste dagli accordi di programma quadro stipulati tra ANCI e CONAI ai sensi dell'art. 41 co. 3 del D. Lgs 22/97 per il conferimento dei rifiuti di imballaggio raccolti dal servizio pubblico. Il Gestore dovrà comunicare all'Agenzia l'entità dei contributi richiesti e riscossi in applicazione delle suddette convenzioni.

Art. 19

Livelli di qualità, interventi e organizzazione del servizio

Nel Piano d'ambito e nel Disciplinare tecnico sono stabiliti gli interventi, l'organizzazione del servizio e gli standard di qualità che dovranno essere raggiunti nei tempi e secondo le modalità ivi previsti. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 31 della presente convenzione e dal Disciplinare Tecnico.

Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nei tempi prescritti dal Piano d'ambito. Saranno applicate delle penali in caso di mancato raggiungimento del 40 % di raccolta differenziata in ogni bacino nel 2009. Il

mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di raccolta differenziata complessiva previsti per l'intero A.T.O. nel Piano d'ambito darà luogo all'applicazione di penali qualora sia imputabile al Gestore per inosservanza delle condizioni e degli standard, nonché di tutte le disposizioni previste nella Convenzione e nei relativi allegati. La determinazione di detti valori percentuali di raccolta differenziata viene effettuata sulla base dei quantitativi di rifiuti raccolti nell'anno solare di riferimento, secondo la metodologia di cui alla Del. G.R. 76/2005.

Articolo 20

Varianti

L'Agenzia si riserva il diritto di variare l'organizzazione del servizio per adeguarlo a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui all'art. 36.

Il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio nei termini indicati dall'Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.

Il Gestore può proporre varianti all'organizzazione del servizio descritta nel Piano d'ambito purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli di servizio e dell'efficienza della gestione.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 36; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

CAPO III - CONTROLLO

Articolo 21 Controllo da parte dell'Agenzia

L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti.

L'Agenzia si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare l'esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.

L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito e dal Disciplinare tecnico;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito e del Disciplinare Tecnico.

Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a sottoporre a proprie spese a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige annualmente il conto economico e lo stato patrimoniale separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il Gestore si impegna a sottoporre a proprie spese la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti che l'Agenzia individuerà mediante sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi"; in alternativa può essere fatto salvo il conseguimento della certificazione di sistema integrato (UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004), qualora l'Agenzia accerti che il sistema implementato comprenda gli elementi indicati nel comma che segue.

La certificazione dovrà in particolare accertare che gli interventi da realizzare e realizzati in esecuzione del Piano d'ambito e del Disciplinare Tecnico siano

conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

Il Gestore consente l'effettuazione, all'Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di convenzione. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

Il Gestore presta all'Agenzia o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.

Articolo 22 **Comunicazione dati sul servizio**

Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione degli interventi nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 25/99, come modificato dall'art. 23 comma 2 della L. R. n. 1/2003, l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili secondo le disaggregazioni richieste dall'Agenzia.

Nel Piano d'ambito e nel Disciplinare tecnico viene riportato il riepilogo delle comunicazioni che il Gestore dovrà trasmettere periodicamente all'Agenzia, con la specifica delle relative frequenze, formati e modalità di trasmissione.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 31 della presente

Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 34 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Articolo 23

Carta del servizio

La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che verrà approvata dall'Agenzia nel primo anno di gestione. La carta del servizio viene redatta dal Gestore sulla base dello schema di riferimento della carta di servizio pubblico relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente Convenzione alla lett. "H", elaborato dall'Agenzia di ambito con la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti, in applicazione dell'art. 23 della L.R. 25/99 e s.m.i. e in conformità alla Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994, agli atti previsti all'art. 11, comma 2 del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. Nel Piano d'ambito e nel Disciplinare tecnico sono indicati gli interventi necessari a conseguire i relativi standard di continuità e regolarità da garantirsi all'utenza.

Entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione il Gestore trasmette all'Agenzia la proposta di carta del servizio redatta sullo base dello schema di riferimento di cui all'allegato "H".

Entro il mese di maggio di ogni anno la Carta viene sottoposta a verifica e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed il Gestore.

Articolo 24

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Entro il 30/4/2007 il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia e successivamente adotta un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626 Attuazione delle direttive CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 93/88 e delle Direttive CE 95/63 97/42 98/24 99/38 99/92 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto disposto dall'art. 4 comma 2, lettere a), b), c).

Fra i dati da trasmettere periodicamente all'Agenzia di cui all'art. 22 della presente Convenzione, ci sono anche quelli statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

Articolo 25 Certificazione di Qualità

L'Agenzia prende atto che il Gestore e le SOT si sono dotati di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 che include anche la gestione integrata delle risorse ambientali. Gli estremi della certificazione di qualità sono i seguenti:

HERA spa - certificato n. 06722-2000-AQ-BOL-SINCERT per i settori EA 26, 27, 39, 25, 28, 19, rilasciato il 7/9/2004 da Det Norske Veritas Italia s.r.l.;

HERA RAVENNA srl - certificato n. 14818-2004-AQ-BOL-SINCERT per i settori EA 26, 27, 39, 28, 19, rilasciato il 7/9/2004 da Det Norske Veritas s.r.l.;

HERA IMOLA FAENZA s.r.l. - certificato n. 14816-2004-AQ-BOL-SINCERT per i settori EA 26, 27, 39, 25, 28, 19, rilasciato il 7/9/2004 da Det Norske Veritas s.r.l..

La certificazione di qualità è allegata alla presente convenzione sotto la lettera "I".

Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità.

Il Gestore garantisce all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema di Qualità aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Nel caso in cui venisse sospesa la certificazione di qualità relativamente alla gestione integrata delle risorse ambientali l'Agenzia potrà richiedere motivate modifiche delle procedure previste dal Sistema di Qualità del Gestore, in relazione agli obiettivi di qualità del servizio.

Articolo 26 Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione delle stazioni ecologiche attrezzate

Il Gestore è tenuto ad applicare il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" di cui all'art. 21 del D. Lgs. 22/97, approvato dall'Agenzia ed allegato alla presente convenzione sotto la lettera "L".

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta, previa approvazione dell'Agenzia, il "Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate", che specifica le frazioni di rifiuti conferibili e le relative modalità di gestione e conferimento.

CAPO IV - REGIME FISCALE

Articolo 27

Imposte, tasse, canoni

Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili.

CAPO V - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Articolo 28

Divieto di subaffidamento

È fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e fermo restando quanto previsto all'art. 113 comma 5 ter del D. Lgs 267/2000, previo accordo con l'Agenzia in ordine alle tipologie di servizi, lavori e forniture appaltabili, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari. Il Gestore è tenuto ad informare ed a tenere informata l'Agenzia circa la ragione sociale e la sede di eventuali appaltatori e subappaltatori (in caso di A.T.I. l'informazione è relativa sia alla Capogruppo che alle Mandanti, in caso di Consorzio sia al Consorzio che alle consorziate coinvolte nell'esecuzione della convenzione) con l'indicazione dei relativi servizi e lavori appaltati.

La previsione di cui al comma 2 del presente articolo trova applicazione anche nei confronti delle Società Operative Territoriali di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Articolo 29 **Restituzione dei beni strumentali**

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 34 tutti i beni strumentali concessi in uso inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelli successivamente realizzati a spese dell'Agenzia o degli Enti locali e parimenti affidati in concessione d'uso al Gestore devono essere restituiti gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

I beni strumentali finanziati tramite la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero finanziati dal Gestore purchè preventivamente autorizzati dall'Agenzia e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzati saranno parimenti restituiti nella disponibilità dell'Agenzia che, a tal fine, prevederà nel bando di gara o comunque nella delibera di affidamento, l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento al Gestore uscente del valore industriale residuo dei beni non ammortizzati, calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 3 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, quanto al valore dei beni non ammortizzati risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo un conguaglio positivo o negativo da corrispondere entro gli ulteriori 12 mesi, per tener conto del valore industriale residuo dopo l'ultimo anno di gestione ed anche in caso di prosecuzione della gestione ex art. 4 comma 2 della presente convenzione. Nei casi previsti dal presente comma gli Enti locali disporranno della proprietà dei beni ai sensi della normativa vigente.

Alla scadenza dell'affidamento il Gestore dovrà trasferire gratuitamente al Gestore subentrante la banca dati degli utenti del servizio.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

CAPO VI - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30 **Cauzione, sanzioni pecuniarie e coperture assicurative**

Si prende atto che in data 25/1/2005 al Gestore è stato attribuito da STANDARDS & POOR'S un rating pari ad A+ sul lungo termine e ad A-1 sul breve e che ha costituito presso la Banca popolare di Ravenna spa sede di Ravenna abi 5640 cab 13100 c/c n. 19731 intestato al Gestore, un deposito cauzionale di € 100.000,00 (Euro centomila/00) fruttifero a proprio favore, con il mandato irrevocabile in favore dell'Agenzia di disporre delle somme in esso depositate, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia e fino alla scadenza della convenzione. Il deposito cauzionale dovrà essere mantenuto in misura pari all'importo sopra indicato per tutto il periodo di validità della convenzione.

La documentazione attestante l'ottenimento del tasso di rating e quella attestante la costituzione del deposito cauzionale sono allegate alla presente convenzione rispettivamente alle lett. "M" ed "N".

Fino al mantenimento di un tasso di rating pari o superiore a BBB ("investment grade" secondo scala Standard & Poor's) attribuito da almeno una delle tre primarie Agenzie di Rating (Moody's, Standard & Poor's, Fitch) il Gestore sarà esonerato da prestare altro tipo di garanzia in relazione agli obblighi assunti con la Convenzione. A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il mantenimento del tasso di rating sopra previsto. Nel caso in cui venga meno la condizione sopra individuata il Gestore, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia, dovrà integrare il deposito cauzionale dell'importo di € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00) fruttifero a proprio favore.

In ogni caso, per motivi di inadempienza del Gestore, l'Agenzia, a suo insindacabile giudizio, può richiedere l'integrazione del suddetto deposito, che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia.

Da detto deposito l'Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti e previsti nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico. Il Gestore dovrà reintegrare il deposito con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia.

Si prende atto che il Gestore ha stipulato presso UNIPOL ASSICURAZIONI spa le seguenti polizze assicurative per i seguenti massimali di garanzia:

- polizza All Risks n. 767/63/37874584, con il massimale di € 150.000.000,00 (Euro centocinquantamiloni/00),
- polizza RCT/O n. 767/65/37874577, con il massimale di € 25.000.000,00 (Euro venticinquemiloni/00) per sinistro,
- polizza RC/Inquinamento n. 767/60/37874582, con il massimale di € 10.000.000,00 (Euro diecimiloni/00).

Tali polizze vengono allegare alla presente convenzione sotto la lettera "O".

Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti al Gestore, questi dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio, effettuata direttamente o tramite le SOT, per danni causati all'Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati ed i soggetti proprietari degli asset del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante la stipula di due polizze assicurative:

- A) copertura assicurativa a favore dell'Agenzia e dei proprietari degli asset per danni da qualunque causa determinati a beni esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, per un massimale di garanzia che verrà individuato entro 12 mesi dalla stipula della convenzione,
- B) copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, i proprietari degli asset, i terzi in generale ed i prestatori di lavoro, con massimali di garanzia che verranno individuati entro 12 mesi dalla stipula della convenzione.

Le suddette polizze dovranno essere stipulate in conformità a quanto previsto dall'allegato sezione II del D.M. 123/2004, da applicarsi in via analogica per quanto non incompatibile, tenuto conto che l'oggetto della convenzione è la gestione del servizio rifiuti urbani e non l'esecuzione di una singola opera.

A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia delle polizze di cui sopra.

Qualora durante lo svolgimento del servizio il Gestore arrechi danni a beni strumentali all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani dovrà darne comunicazione scritta all'Agenzia e, qualora si tratti di beni di proprietà di soggetti terzi (Agenzia, Comuni, Società degli asset), denunciarlo alla propria Compagnia di assicurazione.

Articolo 31 Penalizzazioni

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e relativi allegati per lo svolgimento dei servizi o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia, agli Enti locali associati o ai soggetti proprietari degli asset,

l'Agenzia stessa trasmetterà al Gestore formale lettera di contestazione e, se del caso, all'addebito di penali commisurate alla gravità dell'inosservanza ed al danno eventualmente subito dall'Agenzia e dagli Enti locali associati.

Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal Disciplinare tecnico.

In caso di accertamento di inadempimenti, l'Agenzia, dopo regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine, applica la penalità prevista e provvede all'immediata escussione della garanzia prestata dal Gestore ai sensi dell'art. 30 della presente convenzione.

E' comunque fatta salva la possibilità dell'Agenzia di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Articolo 32

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

La sostituzione del Gestore sarà preceduta dalla messa in mora con la quale l'Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuoverne le cause entro un termine proporzionato alla gravità.

Articolo 33

Comunicazione di modificazioni soggettive

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 25/99, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali il Gestore è stato individuato, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare entro e non oltre 30 giorni siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia alle modificazioni societarie di cui al primo comma è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art 34.

Articolo 34

Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art.1456 del C.C.:

- il subaffidamento del servizio in violazione dell'art. 28;
- la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 33;
- il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni societarie previste dall'art. 33;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale in misura pari ad € 100.000,00 per tutto il periodo di validità della convenzione;
- la mancata integrazione del deposito cauzionale dell'importo di € 1.900.000,00 nel caso previsto all'art. 30.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione;
- c) il mancato pagamento del corrispettivo a carico del Gestore di cui all'art. 15.

Nei casi indicati dalle lettere a), b), c) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 del C.C. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso

infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto della convenzione.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Agencia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 35 Elezione di domicilio

Il Gestore elegge il proprio domicilio in Bologna Viale Carlo Berti Pichat, 2/4.

Articolo 36 Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C..

Articolo 37 Clausola interpretativa

Posto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è servizio pubblico e che l'Agencia ha come proprio scopo istituzionale la tutela della collettività dei cittadini-utenti, resta convenuto che tutte le disposizioni della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli altri allegati alla convenzione che dovessero risultare di dubbia o non chiara interpretazione, dovranno essere interpretate nel senso più favorevole agli utenti (*favor utentis*).

Articolo 38 Allegati

Sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante i documenti di seguito riportati.

In via transitoria e fino alla data di approvazione dei documenti allegati sotto le lettere B, E, F, G continuano ad applicarsi le relative condizioni in essere nel 2005, fatta salva la corresponsione delle spese di funzionamento dell'Agenzia risultanti dal Piano d'ambito e l'applicazione della TARSU, nelle sue articolazioni, nel Comune di Solarolo.

- Allegato "A" - Deliberazione di Assemblea n. 5 del 16/12/2005;
- allegato "B" - Disciplinare Tecnico;
- allegato "C" - Piano d'ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- allegato "D" - Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- allegato "E" - Articolazione tariffaria e articolazione TARSU nel Comune di Solarolo del primo anno di gestione;
- allegato "F" - Elenco beni strumentali all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- allegato "G" - Elenco corrispettivi a carico del Gestore;
- allegato "H" - Schema di riferimento della Carta di servizio pubblico relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- allegato "I" - Certificazione di qualità;
- allegato "L" - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- allegato "M" - Documentazione attestante l'ottenimento del tasso di rating;
- allegato "N" - Documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale;
- allegato "O" - Polizze assicurative.

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione e dei relativi allegati potrà essere proposta da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento e, qualora accettata, dovrà risultare da atto scritto.

Della presente convenzione sono stati redatti quattro originali per complessive ventotto facciate dattiloscritte e numerate progressivamente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Ravenna, 27/12/2005

prot. 534

Per l' Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ravenna

Il Direttore

Ing. Sergio Baroni

Per HERA s.p.a.

Il Direttore Divisione ambiente

Ing. Claudio Galli

Per HERA RAVENNA s.r.l.

Il Direttore generale

Sig. Tiziano Mazzoni

Per HERA IMOLA FAENZA s.r.l.

Il Direttore generale

Ing. Franco Sami

Il Gestore e le SOT approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle appresso riportate:

art. 5 (Obblighi e responsabilità del Gestore); art. 6 (Piano d'ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani); Art. 7 (Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani); Art. 8 (Dotazione del Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani); art. 9 (Servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani); Art. 10 (Revisione del perimetro del servizio); Art. 13 (Consegna delle dotazioni del servizio); Art. 15 (Corrispettivo a carico del Gestore); Art. 16 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie); Art. 17 (Trasferimento di personale); Art. 20 (Varianti); Art. 21 (Controllo da parte dell'Agenzia); Art. 22 (Comunicazione dati sul servizio); Art. 28 (Divieto di subaffidamento); Art. 29 (Restituzione dei beni strumentali); Art. 31 (Penalizzazioni); art. 32 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria);

Art. 33 (Comunicazione di modificazioni soggettive); Art. 34 (Risoluzione della convenzione); art. 36 (Clausola compromissoria).

Data 27/12/2005

per HERA s.p.a.

per HERA RAVENNA s.r.l.

Per HERA IMOLA FAENZA s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 il Gestore e le SOT consentono il trattamento dei propri dati e la relativa comunicazione a Terzi in relazione ad obblighi di Legge e per finalità connesse all'instaurazione del rapporto contrattuale ed alla successiva gestione della convenzione.

Data 27/12/2005

Per HERA s.p.a.

per HERA RAVENNA s.r.l.

Per HERA IMOLA FAENZA s.r.l.